



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

Decreto n. 1575/2020

Prot. n. 74423 del 23/11/2020

Titolo III classe 7

**IL RETTORE**

- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017, n. 616, concernente "Modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59" ed in particolare l'art. 3, comma 1;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 29999 del 25 ottobre 2017 emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 616/2017;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 35168 del 13.12.2017, emanata a chiarimento delle modalità e procedure di acquisizione dei cd "24 crediti formativi universitari" per i dottorandi;
- VISTA** la nota MIUR prot. n. 3675 del 07.02.2018, avente ad oggetto "Acquisizione dei c.d. 24 crediti formativi universitari di cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 ed al D.M. 10 agosto 2017, n. 616";
- VISTO** l'Accordo di collaborazione didattica stipulato in data 04/11/2020 fra l'Università degli Studi "G. d'Annunzio" e l'Università telematica "Leonardo da Vinci" (di seguito denominata UNIDAV) per l'attivazione da parte dell'Ateneo Telematico, nell'A.A. 2020/2021, del "Percorso Formativo 24-CFU", in modalità blended, ossia parte in modalità frontale e parte in modalità on line;
- CONSIDERATO** che con il suddetto Accordo si è prevista l'immatricolazione al Percorso Formativo - 24 CFU attivato dal suddetto Ateneo telematico, degli studenti UdA iscritti all'ultimo anno "in corso" o "fuori corso", ai Corsi di Laurea Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico, ad una Scuola di Specializzazione o ad un Dottorato di Ricerca, con esonero dal pagamento della contribuzione prevista – fatta eccezione di quelli dovuti per legge (imposta di bollo, pari ad € 16,00) – unicamente in caso di iscrizione agli insegnamenti erogati on line e per max 12 CFU;
- DATO ATTO** che sono da intendersi studenti iscritti a Corsi di Laurea Magistrale/Magistrale a ciclo unico anche gli studenti Ud'A regolarmente iscritti A.A. 2019/2020 che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria di tale anno accademico;

## DECRETA

- Art. 1 - Gli studenti Ud'A in corso (art. 4, c. 2 D.M. 616/2017) che accedano contemporaneamente agli insegnamenti del percorso formativo di cui all'art. 3 del DM 616/2017 attivato per l'A.A. 2020/2021 presso l'UNIDAV, hanno diritto al prolungamento della durata normale del corso di studio per un semestre (semestre aggiuntivo);
- Art. 2 - in particolare, hanno diritto a fruire del semestre aggiuntivo, senza oneri contributivi:
- a. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2019/2020 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale oppure al V anno di un Corso di Laurea a ciclo unico quinquennale oppure al VI anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico sessennale che, al momento di presentazione della domanda di immatricolazione al PeF24, abbiano già presentato domanda di laurea nella sessione straordinaria 2019/2020, a condizione che conseguano il titolo accademico e superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2021;
  - b. gli studenti iscritti in corso – per l'A.A. 2020/2021 – al II anno di un Corso di Laurea Magistrale oppure al V anno di un Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico quinquennale oppure al VI di un Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico sessennale, a condizione che superino tutti gli esami del PeF24 entro il 31 luglio 2021 e conseguano il titolo accademico entro il 31 luglio 2022;
- Art. 3 - in caso di mancato rispetto dei termini di cui alle lett. a e b del precedente articolo 2, gli studenti iscritti ai Corsi di studio Ud'A che accedano contemporaneamente al PeF24 perderanno il beneficio della esenzione dal pagamento dei relativi oneri contributivi e saranno quindi soggetti al pagamento dei contributi universitari previsti dal Regolamento Tasse e Contributi Universitari di cui al Manifesto Generale degli Studi dell'anno di riferimento senza l'aggiunta di alcun contributo di mora;
- Art. 4 - l'estensione della durata del corso di studio per un semestre verrà riconosciuta una sola volta nella carriera dello studente. Ove questi non completi il percorso per l'acquisizione dei 24 CFU nei tempi previsti e richieda una nuova iscrizione a tale percorso, non fruirà di alcun ulteriore allungamento della durata normale del proprio corso di studi;
- Art. 5 - il prolungamento non trova applicazione per i dottorandi e gli iscritti alle Scuole di Specializzazione Ud'A in quanto incompatibile con le norme poste a disciplina della durata dei relativi Corsi;
- Art. 6 - gli studenti Ud'A aventi titolo alla fruizione del semestre aggiuntivo sono tenuti a darne comunicazione alla Segreteria Studenti di riferimento compilando il modulo di interesse reperibile al link: <https://www.unich.it/didattica/post-lauream/formazione-iniziale-degli-insegnanti-24-cfu>. Tale comunicazione non preclude la possibilità di laurearsi in una delle sessioni utili previste dal proprio Corso di Laurea senza fruire del semestre aggiuntivo.



**IL RETTORE**  
Prof. Sergio CAPUTI